



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione della Mobilità - edizione 07.02.2026 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Mobilità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Mobilità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Mobilità.

Proteggi le tue merci con...

- **Prevenzione e Assistenza in mobilità**, per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire o risolvere velocemente problemi legati alla circolazione**.
- **IN MOBILITÀ – Danni alle Merci e alle Attrezzature trasportate**, la protezione economica per le merci e attrezzature durante la circolazione, in caso di incidente, Incendio, Esplosione e altri eventi, con possibilità di estensione anche a furto e rapina.
- **IN MOBILITÀ – Protezione Legale in Circolazione**, per un valido sostegno economico per l'assistenza legale in caso di specifiche vertenze sorte in relazione alla circolazione stradale.



Scopri la Protezione Mobilità di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Trasporti, Tutela legale della circolazione, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. Prodotto: ATTIVA Commercio -
Modulo Protezione della Mobilità



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione della Mobilità del prodotto ATTIVA Commercio è destinato all'assicurazione dei danni alle Merci trasportate e delle vertenze da circolazione stradale delle imprese del settore commercio. L'offerta comprende una copertura Assistenza per le necessità e le emergenze legate alla mobilità.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – Assistenza In mobilità

- ✓ Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze che riguardano conducente e trasportati sui Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa: Consulenza medica; Trasporto al domicilio in seguito a dimissione; Invio di un infermiere a domicilio; Invio di un fisioterapista a domicilio; Invio di un collaboratore domestico; Rientro anticipato per fermo veicolo; Autista a disposizione per infortunio del conducente; Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero; Care manager (consulente sociosanitario); Job coaching (consulente in orientamento al lavoro).

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono assicurati:

- ✓ i Danni materiali e diretti subiti da Merci e Attrezzature trasportate durante il trasporto per conto proprio con i Veicoli, di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa (o nella loro disponibilità per effetto di contratto di noleggio a lungo termine o di leasing), indicati nella Scheda Riepilogativa, a seguito dei seguenti eventi: Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, valanghe; caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade; ribaltamento del Veicolo, sua caduta in acqua, in precipizi o uscita accidentale dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo contro corpi mobili o fissi diversi dalle cordature di marciapiedi se l'evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso; Furto e Rapina a seguito degli eventi sopra elencati; bagnamento da acqua dolce o di mare; scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi;
- ✓ lo sgombero della sede stradale dalle Merci e dalle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro;
- ✓ le traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto e cioè fino a concorrenza del massimale per annualità assicurativa indicato per ciascun Veicolo nella scheda Riepilogativa allegata alla Polizza senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile se la somma assicurata è inferiore al valore dei beni assicurati.

Sono disponibili Garanzie opzionali per integrare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Può essere attivata se attivata la sezione In Mobilità – Protezione dei beni.

- ✓ Protezione legale in circolazione

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato se è coinvolto in una delle seguenti controversie in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa: vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di fatto illecito extracontrattuale di terzi; procedimenti penali per Delitto colposo o Contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali; ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida a causa di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti; istanze per il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

- ✓ Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – Assistenza in mobilità

- ✗ Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; Alluvioni, Inondazioni, Esondazione, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; Guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; Infortuni e altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; pratica di una delle attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e relative prove e allenamenti; pratica di attività sportive a titolo professionale; Malattie che derivano da epidemie/pandemie che si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni causati da:

- ✗ Sono esclusi i danni causati o che derivano da: Dolo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti o procuratori; infedeltà degli Addetti; violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini; impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, arresto di funzionamento o guasto del Veicolo; combustione spontanea delle cose assicurate; vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate, calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio; radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili o scorie nucleari o dall'uso di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine dove si sviluppa energia nucleare o loro componenti nucleari; strumenti bellici che impiegano la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione o sviluppano radioattività; ostilità, fatti, atti e operazioni di Guerra, dichiarata o non dichiarata, e loro conseguenze, rivoluzione, insurrezione, lotta civile; cattura, sequestro, arresto restrizione o detenzione e loro conseguenze e ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità, popoli o persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

- ✗ L'assicurazione non opera se: al momento del Sinistro, il Veicolo risulta: in difformità da immatricolazione o non coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge.
- ✗ Sono escluse le vertenze che hanno oggetto o derivano da: Fatto doloso dell'Assicurato; materia contrattuale; diritto tributario e fiscale; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.
- ✗ Sono escluse dalla copertura le seguenti spese: multe, ammende e sanzioni in genere; oneri fiscali (a eccezione dell'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato non può portare in detrazione e del contributo unificato se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza).



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In mobilità – Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate operano per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per le traversate marittime fra porti nell'ambito dei territori dei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino effettuate con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco).
- ✓ Le Garanzie In mobilità – Protezione Legale in circolazione operano per i Sinistri che avvengono e sono trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o Danno extracontrattuale; in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- Fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare
- Comunicare in forma scritta a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie;
- **In caso di Sinistro con danni ai beni:** presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha avuto conoscenza e denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); dimostrare i danni subiti e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- **Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale:** chiamare i numeri telefonici dedicati.
- **Per la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate:** impiegare Veicoli di proprietà dell'impresa o degli Addetti o nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing e in piena efficienza sia per le parti meccaniche che strutturali e dichiararli nella Scheda Riepilogativa; eseguire i trasporti secondo le leggi vigenti in materia di trasporti; fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente; proteggere in modo adeguato le Merci durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio; effettuare lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, proteggere le Merci e le Attrezzature da copertoni impermeabili in buono stato e assicurare in modo efficace i colli al Veicolo.
- **In caso di Sinistro per la Garanzia Protezione legale in circolazione:** segnalare subito l'accaduto a DAS tramite i numeri telefonici dedicati o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire a DAS copia di ogni atto o documento successivo alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del caso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del Premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie successive. Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e Premio delle Garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata in Polizza con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento). Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità hanno sempre durata annuale; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. La Garanzia Assistenza in Mobilità può essere prestata solo in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo e cessa al cessare di queste. **Per le Garanzie In mobilità – Protezione dei beni - Merci e Attrezzature trasportate è previsto un periodo iniziale di inefficacia di 4 giorni, durante il quale non operano. La copertura In mobilità – Protezione Legale in circolazione opera per le vertenze determinate da Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato viene a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura.**



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Commercio non può essere disdetta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate del presente Modulo, anche dopo ogni Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine.**

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro e sono attivi più Moduli, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con preavviso di 30 giorni.**

Assicurazione per la copertura dei rischi Traslochi, Tutela legale della circolazione, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Commercio - Modulo Protezione della Mobilità

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione “Ci sono limiti di Copertura?” e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Estensione Carico e Scarico: estende la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate nelle operazioni di carico e scarico;

Estensione mancata refrigerazione: estende la copertura ai danni subiti da Merci trasportate per guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero. **Estensione Furto e Rapina:** estende la copertura ai danni subiti da Merci e Attrezzature trasportate per Furto e Rapina a casi di furto previsti dalla Garanzia base. In caso di Furto la copertura è prestata se le Merci sono trasportate con Autovettura o con un Veicolo diverso e, in questo secondo caso, sia quando il Furto avviene a seguito della sottrazione del Veicolo che nel caso di Furto senza sottrazione del Veicolo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Le Prestazioni non sono dovute se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.

Dalla Prestazione **Autista a disposizione per l'infortunio del conducente** sono escluse le spese di carburante e di pedaggio.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono escluse dalla copertura le seguenti Merci: Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità; Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione; animali vivi; Merci pericolose. Dalla **copertura Furto** sono esclusi i farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi. **Estensione mancata refrigerazione:** se il guasto dell'impianto frigorifero è dovuto a errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile o di energia elettrica; i Danni alle Merci derivano da avaria alla cella frigorifera che non è conseguenza diretta degli eventi in copertura. **Estensione Furto e Rapina non opera:** se Furto senza sottrazione di Veicolo diverso da autovettura, se il Veicolo non è furgonato.

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La copertura non opera: se l'Assicurato, conducente del Veicolo non è abilitato alla guida o è indagato/imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA – ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Valgono inoltre i **limiti specifici indicati di seguito**. **Trasporto al domicilio in seguito a dimissione:** costi a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di 300 km (a/r) per l'autoambulanza e 150,00 euro per il taxi; **Rientro anticipato per fermo del veicolo:** la Prestazione opera per i Sinistri avvenuti oltre 20 km dalla sede dell'Azienda - le spese del biglietto sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro; **Invio al domicilio di infermiere o fisioterapista:** 6 ore per Sinistro; **Autista a disposizione per infortunio del conducente:** spese dell'autista a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 200,00 euro per Sinistro; **Job coaching:** 6 sessioni di consulenza individuali di durata di un'ora ciascuna, con durata massima del percorso di 4 mesi.

SEZIONE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono esclusi i danni che derivano da: rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche all'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, se non accaduti in occasione di uno degli eventi in copertura; sovraccarico del Veicolo rispetto alla portata indicata nella Carta di circolazione, se l'Assicurato non prova che dipendono da causa diversa dal sovraccarico. Per le Merci oggetto di riparazione **non sono indennizzabili** i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene. **Valgono inoltre le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna Garanzia.** **Estensione mancata refrigerazione:** il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero non si protrae per almeno 8 ore. **Estensione Furto e Rapina - Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con Veicolo diverso da autovettura con sottrazione del Veicolo** la copertura opera solo se durante le soste o le fermate il Veicolo ha sempre vetri chiusi e porte chiuse a chiave nei seguenti casi: il Veicolo è sempre sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze o è custodito in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree con recinzioni valide e varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o è in sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo; sul Veicolo è attivato un Apparecchio antifurto, la sottrazione avviene con effrazione o scasso di vetri o porte e dell'Apparecchio antifurto, non sono state fatte duplicazioni delle chiavi in dotazione con l'Apparecchio antifurto e, in caso di Sinistro, tutte le Chiavi dell'antifurto sono subito consegnate a Generali Italia o al Perito incaricato come prova dell'avvenuto inserimento dello stesso - **senza sottrazione del veicolo:** la copertura opera solo se durante le soste e fermate il Veicolo ha vetri chiusi e porte chiuse a chiave e c'è effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo - **Furto delle Merci e Attrezzature trasportate con autovetture:** la copertura opera in presenza di Apparecchio antifurto dotato di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, se c'è effrazione o scasso dei vetri o delle porte, se i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non visibili dall'esterno; se l'autovettura durante le soste tra le ore 22:00 e le ore 06:00 è custodita in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Sono previsti Franchigie e Scoperti.

La copertura opera sempre con Franchigia: 250,00 euro - 500,00 euro **se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto.**

Estensione Carico e Scarico 10% minimo 250,00 euro (500,00 euro se sono trasportati mezzi di trasporto); **Estensione mancata refrigerazione** 20% minimo 250,00 euro; **Estensione Furto e Rapina:** 10% minimo 250,00 euro - 20% minimo 500,00 euro se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto; Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo autovetture con sottrazione del Veicolo: 25% minimo 250,00 euro - 500,00 euro per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci; Furto delle Merci e Attrezzature a mezzo autovettura: 25% minimo 250,00 euro - 500,00 euro per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci.

SEZIONE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La copertura non opera in caso di guida con patente non valida o irregolare o se è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi/litro.

Valgono inoltre i **seguenti limiti:** **Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari:** se non rimborsato dalla controparte: **Spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza** è escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà; **Indennità per Organismi di Mediazione:** nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici e se non rimborsate dalla controparte a qualunque titolo; **Intervento di un legale domiciliatario:** 3.000,00 euro per vertenza; **Spese per l'esecuzione forzata:** 2 tentativi; **Spese per un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero:** 1.000,00 euro - 10 ore di prestazione per traduzioni di verbali o atti del procedimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione della Mobilità è rivolto ai soggetti (imprese, altri enti) che svolgono attività commerciali come vendita al dettaglio e all'ingrosso, esercizi pubblici e specifiche attività artigianali assimilabili agli esercizi commerciali che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In mobilità – Merci e Attrezzature trasportate;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie della sezione accessoria In mobilità - Protezione legale in circolazione;
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie della sezione accessoria Prevenzione e Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In mobilità – Protezione legale in circolazione, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 10% per la Garanzia Assistenza in mobilità ; 12,50% per le Garanzie In mobilità - Protezione dei beni – Merci e Attrezzature trasportate ; 21,25 per la Garanzia Protezione Legale in circolazione .
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - PRESENTAZIONE MODULO E DEFINIZIONI

PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	5
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	5



MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza In mobilità

PAG.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ	7
 Che cosa è assicurato?	7
Art. 1.1 Consulenza medica	7
Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione	7
Art. 1.3 Invio di un infermiere a domicilio	7
Art. 1.4 Invio di un fisioterapista a domicilio	7
Art. 1.5 Invio di un collaboratore domestico	8
Art. 1.6 Rientro anticipato per fermo veicolo	8
Art. 1.7 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	8
Art. 1.8 Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero	8
Art. 1.9 Care Manager (consulente sociosanitario)	8

Art. 1.10 Job coaching (consulente in orientamento al lavoro)	9
 Che cosa NON è assicurato?	9
Art. 2.1 Esclusioni generali	9
 Ci sono limiti di copertura?	10
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	10
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	10
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	10
 Dove vale la copertura?	10
Art. 4.1 Estensione territoriale	10
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	12
 Che obblighi ho?	12
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Come attivare l'assistenza	12



MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE PAG.

 Che cosa è assicurato? Garanzia base	13
Art. 1.1 Merci e Attrezzature trasportate	13
Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale	14
Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)	14
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	14
Art. 1.4 Garanzie accessorie	14
 Che cosa NON è assicurato?	17
Art. 2.1 Esclusioni generali	17
Art. 2.2 Merci escluse	17
 Ci sono limiti di copertura?	17
Art. 3.1 Limiti di copertura	17
Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato	18
Art. 3.3 Scheda Riepilogativa	18
Art. 3.4 Limite di indennizzo per unico evento	18
 Dove vale la copertura?	18
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	18
Con quali condizioni operative assicuriamo	18
Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli	18
Art. 5.2 Esecuzione del trasporto	18
Art. 5.3 Distinta completa delle Merci trasportate	19

Art. 5.4 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio	19
--	----



Quando comincia la copertura e quando finisce?

19

Art. 6.1 Durata dell'assicurazione	19
------------------------------------	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

20



Che obblighi ho?

20

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	20
Art. 1.2 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto	21
Art. 1.3 Valore delle Merci e delle Attrezzature	21
Art. 1.4 Determinazione del danno	21
Art. 1.5 Richiesta dell'Indennizzo	22
Art. 1.6 Pagamento dell'Indennizzo	22
Art. 1.7 Diritto di rivalsa	22



MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

PAG.



Che cosa è assicurato?

23

23

Art. 1.1 Protezione legale in circolazione	23
Art.1.2 Consulenza telefonica	24



Che cosa NON è assicurato?

24

Art. 2.1 Esclusioni generali	24
------------------------------	----



Ci sono limiti di copertura?

24

Art. 3.1 Limiti di copertura	24
Art. 3.2 Scheda Riepilogativa	25



Dove vale la copertura?

25

Art. 4.1 Validità territoriale	25
--------------------------------	----



Quando comincia la copertura e quando finisce?

25

Art. 5.1 Operatività della garanzia	25
-------------------------------------	----

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

26



Che obblighi ho?

26

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza	26
Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza	26
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato	26
Art. 1.4 Termini di liquidazione	27

Art. 1.5 Esonero di responsabilità	27
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	27
Art. 1.7 Recupero di somme	27
Art. 1.8 Limiti di indennizzo	27



MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ - NORME COMUNI

PAG.



Che obblighi ho?

29

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

29



Quando comincia la copertura e quando finisce?

29

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

29

Art. 2.2 Alienazione di Veicoli

29

Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale dalle Garanzie

29

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

30



Come posso disdire le Garanzie?

30

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

30

PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo **Protezione della Mobilità** è parte integrante del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie :

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza In mobilità
- In mobilità – Protezione dei beni – Merci e alle Attrezzature trasportate
- In mobilità – Protezione Legale in circolazione

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione della Mobilità è **necessario attivare** la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate.

La Garanzia Protezione Legale in circolazione **può essere attivata** con la Garanzia Merci e Attrezzature trasportate.

La Garanzia Assistenza In mobilità **può essere attivata** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
PREVENZIONE E ASSISTENZA IN MOBILITÀ		
	ASSISTENZA IN MOBILITÀ: • Consulenza medica • Trasporto al domicilio in seguito a dimissione • Invio di un infermiere al domicilio • Invio di un fisioterapista al domicilio • Invio di un collaboratore domestico • Autista a disposizione per l'infortunio del conducente • Rientro anticipato per fermo veicolo • Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero • Care manager (consulente sociosanitario) • Job Coaching (consulente in orientamento al lavoro)	Attivabile con la Garanzia base del Modulo
IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI – MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE		



Merci e Attrezzature trasportate (Partita "Merci e Attrezzature trasportate") Estensione sgombero della sede stradale Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)		
	- Estensione Carico e Scarico - Estensione mancata refrigerazione - Estensione Furto e Rapina	Attivabili, anche indipendentemente l'una dall'altra, con Merci e Attrezzature trasportate
IN MOBILITÀ - PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE		
	Protezione Legale in circolazione Consulenza telefonica	Attivabili con Merci e Attrezzature trasportate

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- AVVERTENZE:



Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole.

- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera Iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
- **Box con esempi:**



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzie.

Per l'attivazione delle Prestazioni e dei servizi **Prevenzione e Assistenza In mobilità** contattare i seguenti numeri:

Numero Verde **800 221 133**
+39 02 8295 1122 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie In Mobilità – Protezione dei beni, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento, che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com

È anche possibile segnalare il Sinistro tramite l'Area Clienti del sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro sulla Garanzia Protezione Legale in circolazione, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde **800 221 133**
+39 02 8295 1122 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati, è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci, i familiari che nel rispetto della legge svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.  Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro? A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Apparecchio antifurto	Congegno meccanico e/o elettronico, installato sul veicolo idoneo ad impedirne la messa in marcia.
Attrezzatura	Dotazione di strumenti, posti all'interno del veicolo, idonei e utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata, escluse le Macchine elettroniche portatili .
Autocarro	Veicolo a motore destinato al trasporto di cose (e delle persone addette all'uso).
Autovettura	Autovettura ad uso privato oppure ad uso promiscuo.
Avaria Comune o Generale	Istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartirsi fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codice della Navigazione e Regola A di York-Anversa).
Carico e Scarico	Carico: operazioni di sollevamento di Merci e Attrezzature da terra in prossimità del Veicolo per deporle sullo stesso; Scarico: operazione inversa al Carico.
Chiavi dell'antifurto	Dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio antifurto.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dalla copertura assicurativa.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fatturato	Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.



Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Lista valorizzata	Documento che riporta l'elenco delle Merci trasportate e indica il valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.
Luogo di destinazione	La località in cui devono essere trasportate le Merci che risulta dal documento di trasporto relativo al viaggio.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici e simili).
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro o ciascuna annualità assicurativa, per ciascun Veicolo.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Merci pericolose	Merci infiammabili, esplosivi, tossiche o comunque definite come pericolose da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
Motocarro	Veicolo a motore a tre ruote adibito al trasporto di cose.
Motrice	La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Nave Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
Periodo di carenza	Periodo successivo alla data di attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, nel quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Perito danni	Tecnico specializzato che effettua il sopralluogo, analizza le circostanze del Sinistro, valuta la natura, l'estensione e il valore economico del danno e predispone una relazione utile alla liquidazione dell'Indennizzo.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e che riportano il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rimorchio	Veicolo per il trasporto di cose destinato a essere trainato da altro Veicolo.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione.
Sisma - Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicolo	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing o noleggio a lungo termine. Non sono compresi (nella definizione di Veicolo) i Rimorchi trainati da motocarri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Assicurato	Gli Addetti.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche da cui derivano la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio.
Prestazione	Assistenza fornita tramite la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica nel periodo di validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Assicurato	Gli Addetti o altri conducenti autorizzati e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.



Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze negative della sentenza, per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che consegue al fatto illecito non ha alcuna connessione con rapporti contrattuali che possono intercorrere tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi che derivano da un contratto.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Transazione	Accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono una.
Vertenza stragiudiziale	Qualsiasi richiesta di risarcimento o di pagamento formulata da una parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza In mobilità (SEZIONE ACCESSORIA)

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 221 133** - dall'estero **+39 02 8295 1122**.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ



Che cosa è assicurato?

Generali Italia garantisce, tramite la Struttura Organizzativa, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli che seguono **in caso di incidente o infortunio stradale subito nell'esercizio dell'attività dichiarata con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Art. 1.1 Consulenza medica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha bisogno di un consulto medico telefonico, può contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 i medici della Struttura Organizzativa.

La consulenza non ha valore di diagnosi. Il servizio è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato. **Pertanto, si ricorda che per una valutazione completa dello stato di salute è sempre necessario consultare il proprio medico di fiducia.**

La Prestazione non è soggetta a limiti per annualità assicurativa.

Art. 1.2 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e ha bisogno di essere trasportato dall'Istituto di cura al domicilio, la Struttura Organizzativa invia un'autoambulanza o un taxi per l'Assicurato e un eventuale accompagnatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo per Sinistro di:

- 300 km (andata e ritorno) per l'autoambulanza
- 150,00 euro per il taxi.

Art. 1.3 Invio di un infermiere a domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di essere assistito da un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato un infermiere e l'onorario è tenuto a proprio carico Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino a un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.4 Invio di un fisioterapista a domicilio

Che cosa è assicurato



Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista e l'onorario è tenuto a proprio carico Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.5 Invio di un collaboratore domestico

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato di un Veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e non è in grado di occuparsi delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino a un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.6 Rientro anticipato per fermo veicolo

Che cosa è assicurato

Se a seguito di incidente stradale il Veicolo rimane immobilizzato con un fermo e la riparazione richiede più di 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato conducente o trasportato di Veicolo aziendale, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per il rientro alla propria Residenza o alla sede dell'Azienda e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera per i Sinistri avvenuti a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto fino a un massimo complessivo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.7 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale subito come conducente del Veicolo, non può guidare il Veicolo e nessuno dei trasportati – se presenti – è in grado di sostituirlo, la Struttura Organizzativa invia un autista per riportare il Veicolo assicurato e i passeggeri fino alla città di Residenza o sede dell'Azienda secondo l'itinerario più breve.

Che obblighi ho

L'Assicurato deve:

- presentare alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla richiesta di Prestazione;
- comunicare alla Struttura Organizzativa il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non comprende le spese di carburante e di pedaggio (per esempio, le spese per autostrade e traghetti).

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autista fino a un massimo complessivo di 200,00 euro per sinistro.

Art. 1.8 Rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, in caso di Ricovero a seguito di incidente stradale, è convalescente e non è in grado di rientrare alla propria Residenza con il Veicolo, la Struttura Organizzativa fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) solo andata per l'Assicurato. **Il costo del biglietto è a carico di Generali Italia.**



Art. 1.9 Care Manager (consulente sociosanitario)

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio stradale subito come conducente o trasportato del Veicolo, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e ha bisogno di una consulenza socioassistenziale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un Care Manager (professionista che analizza e valuta domande e bisogni dell'assistito per decidere insieme il programma d'azione per superare la sua condizione di bisogno).

Il Care manager, effettua un approfondito colloquio telefonico con l'Assicurato e con i familiari per valutare le esigenze di Cura dell'Assicurato e può anche organizzare un sopralluogo presso la sua abitazione.

Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, comunica all'Assicurato in forma scritta e mediante colloquio telefonico le indicazioni su:

- piano di cura più opportuno per le sue condizioni, comprese le corrette figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;
- eventuali modifiche alla logistica dell'abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
- parametri da monitorare;
- dove trovare gli ausili e i presidi necessari;
- come ottenere i servizi sanitari/sociali presso le strutture del territorio, compresi sugli uffici ai quali rivolgersi;
- come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.

Il Care Manager può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Art. 1.10 Job coaching (consulente in orientamento al lavoro)

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato ha subito un Infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo con lesioni fisiche tali per cui non può più svolgere la propria attività lavorativa, come certificato da un'invalideria permanente totale, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione dell'Assicurato un coach esperto in consulenza in ambito lavorativo, che organizza **6 sessioni individuali** di un'ora ciascuna per supportarlo nel percorso di ricollocazione professionale.

Oggetto delle sessioni sono le seguenti tematiche:

ANALISI

- Presentazione del percorso.
- Analisi persona e profilo professionale.
- Bilancio competenze.
- Orientamento e ridefinizione obiettivo professionale.

PREPARAZIONE

- Confronto con il mercato.
- Definizione gap da colmare.
- Definizione degli strumenti di self-marketing.
- Individuazione canali di contatto.

CAMPAGNA DI RICERCA

- Analisi opportunità.
- Preparazione ai colloqui.

FOLLOW UP

- Monitoraggio delle attività intraprese.
- Individuazione azioni di miglioramento.

Ci sono limiti di copertura

Il percorso ha una durata massima di 4 mesi dalla data di attivazione della Struttura Organizzativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

- Dolo dell'Assicurato;**
- Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- Guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di**



vandalismo;

- d) Fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f) pratica di una delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove e allenamenti;
- g) pratica di attività sportive a titolo professionale;
- h) Malattie derivanti da epidemie/pandemie se si verificano in un Paese in cui le stesse sono già in atto o già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse prestazioni previste dalla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo per il rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Generali Italia fornisce ciascuna delle Prestazioni per le quali si avvale della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e in ogni caso fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione, se previsto.

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

Le Prestazioni

- Consulenza medica,
- Trasporto al domicilio in seguito a dimissione,
- Rientro anticipato per fermo veicolo,
- Autista a disposizione per l'infortunio del conducente,
- Rientro dell'Assicurato convalescente all'estero,

operano nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Le altre Prestazioni operano nei territori della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Le Prestazioni comunque **non operano** nei Paesi:

- che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi:
 - indicati nel sito <https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0";



- quelli il cui stato di guerra è noto e del quale è stata data pubblica notizia;
- nei quali, al momento della denuncia di Sinistro o richiesta di assistenza, ci sono tumulti popolari;
- dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta.

Quando negli articoli che disciplinano le Prestazioni si fa riferimento all'Italia, tale riferimento comprende la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia, al numero verde 800 221 133**
- **dall'estero, al numero +39 02 8295 1122**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) numero di targa del Veicolo;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato per telefono la Struttura Organizzativa

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali². Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice civile.

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.



CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ - PROTEZIONE DEI BENI - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

(SEZIONE SEMPRE PRESENTE)



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1 Merci e Attrezzature trasportate

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Merci e alle Attrezzature nel corso del trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa dai seguenti eventi:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio e azione del fulmine;
- b) Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Frana, rottura di dighe, tempeste di neve, nubifragio, Frane, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
- c) ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua e precipizi; e in genere uscite accidentali del Veicolo dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- d) collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo (e non del solo carico) contro corpi mobili o fissi **con esclusione di cordonature di marciapiedi** e se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- e) bagnamento da acqua dolce o di mare
- f) scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti, anche in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) o a scopi politici o ideologici;
- g) Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere a), b), c), d).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata se le circostanze non hanno consentito di adottare le misure di sorveglianza e custodia per evitare il Furto e la Rapina delle Merci e delle Attrezzature.

Come opera la copertura

La copertura opera:

a Primo Rischio Assoluto come disciplinato dall'articolo *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO;
fino a concorrenza per annualità assicurativa del Massimale per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato

Per gli eventi previsti

- dalle lettere c), d),
 - dalla lettera g) nei casi di Furto e Rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere c) e d),
- la copertura non opera se il Contraente, l'Assicurato o il loro rappresentante o procuratore alla guida del Veicolo assicurato:

- **non è abilitato alla guida a norma di legge.** In caso di patente scaduta, l'assicurazione opera comunque se:
 - il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro;
 - il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
- **si trova in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o gli viene applicata una delle sanzioni previste dal Codice della strada³ per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.**

Ci sono limiti di copertura

Per gli eventi previsti dalle lettere c), d) e g) se il Sinistro è causato con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti o procuratori, il pagamento dell'Indennizzo è effettuato:

- con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro;
- con il limite del 50% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa, fino al massimo di 15.500,00 euro per annualità assicurativa e per ciascun Veicolo.



Cosa significa che l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA)?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di Sinistro, l'Indennizzo è corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore delle cose assicurate al momento del Sinistro. Non si applica quindi la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di somma assicurata inferiore all'intero valore delle cose assicurate (Assicurazione parziale).



Esempio

- Somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza per "Merci e Attrezzature Trasportate": 15.000,00 euro.
- Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate al momento del Sinistro: 20.000,00 euro.
- Valore del danno Merci e Attrezzature trasportate a seguito di incidente (danno accertato): 5.000,00 euro.

Indennizzo liquidabile: 5.000,00 euro, pari all'intero valore del danno accertato (nei limiti della Somma assicurata a PRA di 15.000,00 euro).

In caso di applicazione della regola proporzionale l'Indennizzo liquidabile sarebbe stato invece pari a 3.750,00 euro, cioè al 75% del danno accertato (rapporto tra la Somma assicurata e l'effettivo valore dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Art. 1.2 Estensione sgombero della sede stradale

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale delle Merci e delle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia indennizza le spese fino a 1.000,00 euro, anche in eccedenza al Massimale assicurato per ciascun Veicolo.

Art. 1.3 Estensione traversate marittime su Nave traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco)

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nel corso delle traversate marittime su Nave Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco):

- a) i danni materiali e diretti alle Merci ed alle Attrezzature caricate sul Veicolo assicurato a seguito di incendio, Esplosione, Scoppio, investimento, urto e sommersione della nave;
- b) le spese di salvataggio di Merci ed Attrezzature;
- c) la perdita o il deterioramento di Merci ed Attrezzature a seguito di caduta in mare del Veicolo assicurato nel corso delle operazioni di imbarco o sbarco;
- d) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito perdita della nave;
- e) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito getto o asporto del mare.

Generali Italia inoltre tiene indenne l'Assicurato del contributo di Avaria Comune dovuto in base ad apposito regolamento conforme alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, se l'atto di avaria comune è stato diretto a evitare un danno indennizzabile a termini della copertura assicurativa.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Garanzie accessorie

Estensione Carico e Scarico

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti ai beni assicurati in conseguenza delle operazioni di Carico e Scarico.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia paga l'Indennizzo con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto, per i mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Estensione mancata refrigerazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Merci assicurate a causa di guasto o arresto accidentale dell'impianto frigorifero.

La Garanzia opera:

- da quando le Merci vengono poste su un Veicolo frigorifero nel luogo di Carico



- fino a quando vengono scaricate dal Veicolo stesso a destinazione.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera se il guasto o l'arresto dell'impianto frigorifero è dovuto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, a:

- errata regolazione;
- cattiva manutenzione;
- vetustà dell'impianto;
- mancanza di combustibile o di energia elettrica.

Sono esclusi i danni alle Merci assicurate che derivano da un guasto della cella frigorifera come tale (pareti, fondo, soffitto, chiusura) se il guasto non è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- Incendio, Esplosione e azione del fulmine;
- ribaltamento, urto o collisione del mezzo di trasporto terrestre;
- Incendio, investimento, urto e sommersione della nave;
- caduta in mare o a terra nel corso delle operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia ha effetto se il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero ha avuto una durata continuativa non inferiore a 8 ore.

Generali Italia paga l'Indennizzo con uno Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro.

Che obblighi ho

OBLIGO DI REVISIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a:

- far eseguire almeno ogni 6 mesi da un'officina specializzata il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero;
- in caso di danno, esibire la seguente documentazione:
 - la fattura o certificazione dell'ultima revisione effettuata;
 - I documenti (per esempio certificato sanitario o fitopatologico) che attestano che, al momento del Carico, la Merce si trovava in perfette condizioni e alla temperatura ottimale richiesta per il trasporto.

Estensione Furto e Rapina

Che cosa è assicurato

La copertura è estesa ai Danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature trasportate assicurate per Furto e Rapina fino a concorrenza, per annualità assicurativa, del limite specifico per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o loro rappresentanti o procuratori.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con uno Scoperto del 10% col minimo di euro 250,00 per Sinistro. Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 20% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.

Per le Attrezzature trasportate la garanzia opera fino al 30% del limite specifico per Furto e Rapina per Veicolo col massimo di 5.000,00 euro per annualità assicurativa.

Come operano gli Scoperti e i minimi previsti per le Merci trasportate dall'Estensione Furto e Rapina?

La Garanzia prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno, che, salvo quanto previsto nei successivi capitoli del presente articolo per le specifiche casistiche negli stessi disciplinate, per le Merci trasportate diverse da pellicce, tappeti orientali e mezzi di trasporto, è pari al 10% con un minimo di 250,00 euro.

Esempio 1

- Somma assicurata per Merci trasportate: 15.000,00 euro
- Merci trasportate diverse da pellicce, tappeti orientali e mezzi di trasporto
- Valore del danno alle Merci trasportate: 10.000,00 euro

10% del valore del danno: 1.000,00 euro - maggiore del minimo di Scoperto di 250,00 euro.

Indennizzo: 10.000,00 - 1.000,00 = 9.000,00 euro.

Esempio 2

- Somma assicurata per Merci trasportate: 15.000,00 euro
- Merci trasportate diverse da pellicce, tappeti orientali e mezzi di trasporto
- Valore del danno alle Merci trasportate: 1.000,00 euro

10% del valore del danno: 100,00 euro – minore del minimo di Scoperto di 250,00 euro

Indennizzo: 1.000,00 - 250,00 = 750,00 euro



FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE A SEGUITO DELLA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

Come opera la copertura

In caso di Furto del Veicolo, la copertura per Merci e Attrezzature trasportate è prestata se il Veicolo, **nel corso delle soste o le fermate, ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e se lo stesso:**

- a) **è sottoposto a sorveglianza ininterrotta** (è sorvegliato a vista con continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze);
- b) **è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**
- c) **si trova in sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo.**

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la garanzia opera solo **se:**

- **è attivato un Apparecchio antifurto e sono stati chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo in occasione di qualsiasi fermata o sosta;**

e se:

- la sottrazione del Veicolo avviene **con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio antifurto installato sul Veicolo stesso**, o la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla Motrice avviene mediante Furto con effrazione dell'Apparecchio antifurto installato sul rimorchio;
- **tutte le chiavi dell'antifurto sono consegnate a Generali Italia o al Perito danni incaricato subito dopo il Sinistro come prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio antifurto;**
- **non sono mai state effettuate duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione con l'Apparecchio antifurto.**

Ci sono limiti di copertura

Se è presente un Apparecchio antifurto:

- **la copertura opera con uno Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro per Sinistro. Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 500,00 euro;**
- **in caso di ritrovamento del Veicolo, la copertura opera a seguito di verifica dell'effrazione o dello scasso dell'Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte da parte dell'Autorità o di Generali Italia, o del Perito danni designato da Generali Italia. Se la verifica non è possibile per mancato ritrovamento del Veicolo, la garanzia opera se sono state consegnate a Generali Italia tutte le chiavi dell'Apparecchio antifurto e risulta l'installazione dello stesso.**
- **in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'antifurto:**
 - **il Contraente o l'Assicurato deve subito presentare denuncia all'Autorità e a Generali Italia e provvedere alla sostituzione dell'Apparecchio antifurto;**
 - **la Garanzia è sospesa dal momento della sottrazione o dello smarrimento e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo Apparecchio antifurto.**

FURTO DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO ESCLUSI I TRASPORTI AVVENUTI PER MEZZO DI AUTOVETTURE

Come opera la copertura

In caso di Furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate senza sottrazione del Veicolo, la copertura opera se:

- **nel corso delle soste e le fermate, il Veicolo ha le porte chiuse e i vetri completamente chiusi;**
- **il Furto è avvenuto con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del Veicolo.**

L'effrazione o lo scasso devono essere verificati da Generali Italia o dal Perito danni designato da Generali Italia.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i Veicoli non furgonati.

FURTO DELLE MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE A MEZZO DI AUTOVETTURE

Come opera la copertura

In caso di trasporti effettuati con Autovettura indicata nella Scheda Riepilogativa, la copertura per Furto **opera se:**

- **l'Autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;**
- **la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'Autovettura, avviene con effrazione o scasso dei vetri o delle porte;**
- **i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;**
- **nelle soste tra le ore 22:00 e le ore 06:00, l'Autovettura è custodita:**



- in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati o
- in aree fornite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Ci sono limiti di copertura

Se non è presente Apparecchio antifurto attivato e provvisto di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, la copertura opera per le Merci e le Attrezzature trasportate:

- con un limite del 20% della somma assicurata per Furto e Rapina con il massimo di 5.000,00 euro.
- con uno Scoperto del 25% col minimo di 250,00 euro. Se le Merci trasportate sono pellicce, tappeti orientali o mezzi di trasporto si applica uno Scoperto del 25% col minimo di 500,00 euro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Sono esclusi i danni causati o che derivano da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti o procuratori;
- infedeltà degli Addetti;
- violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- impedimento o interruzione del viaggio:
 - per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
 - per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- combustione spontanea delle cose assicurate;
- vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività che provengono da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine dove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione o sviluppano radioattività;
- ostilità, fatti, atti e operazioni di Guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, e in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne deriva;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

Art. 2.2 Merci escluse

Sono escluse dalla copertura le seguenti Merci:

- Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;

Ci sono limiti di copertura

Per le Merci oggetto di riparazione non sono indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;

- animali vivi;
- Merci pericolose.

La copertura inoltre non opera per il Furto di:

- farmaci,
- Prescrizioni mediche fustellate,
- tabacchi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni che derivano da:



- a) rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche nell'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'articolo *Merci e Attrezzature trasportate* e le circostanze non hanno consentito di adottare le misure idonee a evitarli;
- b) eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione; tuttavia, quando il carico resta nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione, la copertura opera se l'Assicurato prova che i danni dipendono da cause estranee al sovraccarico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione.

Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato

La Garanzia opera con una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.

Se la Merce trasportata consiste in mezzi di trasporto, si applica una Franchigia di 500,00 euro.



Cosa è la franchigia?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio:

- Somma assicurata per Merci trasportate: 10.000,00 euro
- Valore del danno: 9.000,00 euro
- Franchigia: 250,00 euro

Indennizzo liquidato: 8.750,00 euro (pari a 9.000,00 - 250,00 euro)

Art. 3.3 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

Art. 3.4 Limite di indennizzo per unico evento

Se nella Scheda Riepilogativa è indicato uno specifico "Limite di indennizzo per unico evento", in caso di unico evento che colpisce più Veicoli assicurati, Generali Italia indennizza un importo non superiore a tale limite specifico.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura è prestata per:

- i **trasporti su strada** con inizio e termine nel territorio dell'Unione Europea, di Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- le **traversate marittime** effettuate con Navi Traghetto o Roll-on/Roll-off (imbarco/sbarco) tra porti dei territori dell'Unione Europea, di Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche dei Veicoli

I Veicoli assicurati indicati nella Scheda Riepilogativa devono essere:

- di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa;
- nella disponibilità dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing.

Art. 5.2 Esecuzione del trasporto

La copertura opera se:

- a) il trasporto è eseguito nel rispetto delle leggi vigenti in materia di trasporti;
- b) il Veicolo è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- c) durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio le Merci sono protette in modo adeguato;



d) lo stivaggio di Merci e Attrezzature sul Veicolo è effettuato a regola d'arte e, se il Veicolo non è furgonato, le Merci e le Attrezzature sono protette da copertoni impermeabili in buono stato e i colli sono assicurati al Veicolo in modo opportuno.

Art. 5.3 Distinta completa delle Merci trasportate

Il Contraente non è obbligato a dichiarare le singole spedizioni, **deve però sempre fornire agli incaricati del trasporto una distinta completa** delle Merci trasportate o altra documentazione equivalente.

Art. 5.4 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate **se il Rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa**.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Durata dell'assicurazione

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE – PERIODO DI CARENZA

La copertura ha effetto:

- dalle ore 24:00 del 4° giorno successivo a quello di attivazione della Garanzia indicato nella Scheda Riepilogativa, se a tale data il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- dalle ore 24:00 del 4° giorno successivo a quello del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, se tale pagamento è successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se la Garanzia sostituisce, senza interruzione, altra Garanzia in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il Periodo di carenza sopra indicato la copertura opera alle condizioni previste dalla Garanzia sostituita.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI VIAGGIO

Per ogni viaggio successivo al decorso del suddetto Periodo di carenza, la copertura opera:

- dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di trasporto,
- per l'ordinario corso del viaggio,
- fino al compimento dello Scarico.

In presenza di regolare documento di trasporto o della Lista valorizzata, sono comprese nell'assicurazione anche eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo.



Come si calcola il Periodo di carenza?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Periodo di carenza è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- dare immediato avviso del Sinistro a Generali Italia, con indicazione della targa dei Veicoli coinvolti;**
- fare quanto possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate;** Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e il suo intervento non influisce sulla situazione giuridica dei beni;
- adempiere agli obblighi specifici per la Garanzia Furto e Rapina;**
- non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico o alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito danni designato da Generali Italia;**
- chiedere quanto prima possibile, anche in transito, e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito danni designato da Generali Italia per accertare natura, causa ed entità del danno, che, quando possibile, deve avvenire in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile;**
- se la constatazione del danno deve avvenire in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio Commissario d'Avaria o Perito danni designato, chiedere l'intervento di altro Perito danni qualificato o dell'Autorità consolare italiana o, in loro assenza, delle competenti autorità locali;**
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;**
- compiere, a richiesta di Generali Italia (che se ne assume ogni onere e responsabilità), tutti gli atti che la stessa ritiene opportuni;**
- non transigere o riscuotere alcun indennizzo da terzi responsabili senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia;**
- fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare a ogni altra richiesta della stessa ai fini del presente articolo.**

OBBLIGHI SPECIFICI PER LA GARANZIA ACCESSORIA ESTENSIONE MANCATA REFRIGERAZIONE

In caso di trasporto di Merci refrigerate, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi, appena si verifica il guasto o l'arresto accidentale dell'impianto frigorifero, **deve:**

- prendere tutte le misure necessarie e possibili per rimediare;**
- provvedere a salvaguardare le Merci assicurate.**

In particolare, in caso di guasto all'impianto frigorifero rilevato nel corso del viaggio, il conducente del mezzo **deve:**

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per la riparazione del guasto;**
- se il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio è tale da far prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, depositare la Merce nel più vicino magazzino frigorifero o chiedere l'intervento di un mezzo frigo di soccorso con cui poter proseguire il viaggio.**

Il costo di tali provvedimenti per evitare o contenere il danno alle Merci deve essere giustificato rispetto al danno presunto.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi **deve far accertare l'avvenimento** dal Perito danni incaricato o, se non disponibile, da un'Autorità del luogo (polizia, dogana o pubblico ufficiale) e **acquisire verbale o dichiarazione** da cui risulta l'ora in cui gli stessi hanno preso visione del guasto e delle sue cause, quando riscontrabili;

Se le Merci trasportate sono danneggiate, i danni e le perdite devono essere accertati dal Perito danni incaricato dopo che queste sono giunte a destinazione. Il Perito danni valuta la consistenza e l'entità il danno ai fini dell'eventuale liquidazione.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato **prima di far eseguire le riparazioni definitive dell'impianto frigorifero presso l'officina prescelta, deve chiedere l'intervento di un Perito danni concordato con Generali Italia per una perizia tecnica al fine di accertare :**

- se l'impianto stesso ha subito un guasto o un arresto accidentale superiore alle otto ore e,**
- in caso affermativo, la causa di tale guasto o all'arresto.**

Tale obbligo viene meno solo se le riparazioni definitive sono effettuate con carattere d'urgenza nel corso del viaggio. Al di fuori di tali casi, se non è effettuata la perizia, il diritto all'Indennizzo viene meno.



OBBLIGHI SPECIFICI NEI CASI DI FURTO O RAPINA

In caso di Furto o Rapina, **il Contraente o l'Assicurato** o chi per essi **deve**:

- **presentare denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro. La denuncia deve indicare:**
 - a) i dati di identificazione del Veicolo;
 - b) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
 - c) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto e di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
 - d) se esistono e se sono stati attivati apparecchi antifurto o altri sistemi di protezione e sicurezza.
- **inviare prima possibile copia della denuncia a Generali Italia.**

GARANZIA ACCESSORIA ESTENSIONE FURTO E RAPINA – OBBLIGHI SPECIFICI IN CASO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Se la Merce e le Attrezzature sono sottratte insieme al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, **il Contraente o l'Assicurato**, o chi per essi **deve**:

- chiedere subito l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del Perito danni da essa designato al fine di constatare e verbalizzare:
 - lo stato del Veicolo,
 - l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza che esiste sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia.
- **astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.**
- **consegnare le chiavi, i documenti relativi all'apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.**



ATTENZIONE:

Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo. Nei casi di Furto e Rapina, Generali Italia, a seguito della liquidazione del Sinistro, è surrogata a termini di legge nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta e l'Assicurato è responsabile verso Generali Italia dell'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione*.

*Art. 1916 del Codice civile.

Art. 1.2 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile in caso di assicurazione parziale⁴. Pertanto, l'indennizzo è corrisposto **fino a concorrenza della somma assicurata** per ciascun Veicolo a prescindere dal valore delle Merci e Attrezzature trasportate.



Esempio

- Somma assicurata per "Merci e Attrezzature Trasportate" col Veicolo A: 15.000,00 euro.
- Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate dal Veicolo A al momento del Sinistro: 20.000,00 euro.
- Valore del danno alle Merci e Attrezzature trasportate a seguito di incidente (danno accertato): 5.000,00 euro.

Indennizzo liquidabile: 5.000,00 euro, pari all'intero valore del danno accertato (nei limiti della Somma assicurata a PRA di 15.000,00 euro).

In caso di applicazione della regola proporzionale l'Indennizzo liquidabile sarebbe stato invece pari a 3.750,00 euro, cioè al 75% del danno accertato (rapporto tra la Somma assicurata e l'effettivo valore dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Art. 1.3 Valore delle Merci e delle Attrezzature

Il valore delle Merci trasportate è costituito dal **prezzo di fattura**, esclusa IVA.

Per le Merci semilavorate o non oggetto di compravendita il valore è costituito dal **costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese e oneri accessori**.

Per Attrezzature e Merci oggetto di riparazione si stima il **costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante**.

Art. 1.4 Determinazione del danno



Il danno è costituito dalla differenza tra:

- il valore della Merce e delle Attrezzature determinato come previsto dall'articolo *Valore delle Merci e delle Attrezzature*
- il valore della Merce nella condizione in cui si trova a seguito del Sinistro, che, se si procede alla vendita delle Merci e delle Attrezzature con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non è stata valutata separatamente e indennizza le sole spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese per eventuali migliorie, modifiche e aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Come viene valutato il danno alle Merci?



ESEMPIO: Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura: 10.000,00 euro

CASO 1

A seguito del Sinistro si riesce con il consenso di Generali Italia a vendere la Merce danneggiata per un valore di: 4.000,00 euro.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: $10.000,00 - 4.000,00 = 6.000,00$ euro

CASO 2

A seguito del Sinistro la Merce viene completamente persa a causa dell'Incendio del furgone.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è valore residuo della Merce, che è andata completamente persa: 10.000,00 euro.

Art. 1.5 Richiesta dell'Indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento di natura, qualità, quantità e valore delle Merci e che provano la legittimazione all'Indennizzo;
- d) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa Merce, come previsto dall'articolo *Garanzie presso diversi assicuratori* delle Condizioni Generali che regolano il contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*.

Art. 1.6 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'articolo *Richiesta dell'indennizzo*, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo
- o in alternativa, comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.7 Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'Indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili e ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge e dalle Convenzioni nazionali e internazionali applicabili. Il Contraente e l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione di tale responsabilità.

³ Art. 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni

⁴ Art. 1907 del Codice civile (Assicurazione parziale): "Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto".



CONDIZIONI SPECIFICHE IN MOBILITÀ – PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

(SEZIONE ACCESSORIA)

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 221 133 (+39 02 8295 1122 dall'estero)** - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Protezione legale in circolazione

Che cosa è assicurato

Spese assicurate

Generali Italia per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa e nei casi previsti dall'articolo *Vertenze assicurate*, le spese:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri indicati all'articolo *Validità territoriale*, l'Assicurato può avvalersi di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno presso l'Autorità Giudiziaria estera competente
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà;**
- g) che conseguono a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, **se autorizzate da DAS;**
- h) per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) per gli arbitri e il legale intervenuti, se la controversia in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) per l'esecuzione forzata;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità a carico dell'Assicurato, **escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà**, che spetta agli Organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici, se non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri indicati nella sezione Dove opera la copertura, all'articolo *Validità territoriale*, Generali Italia per il tramite di DAS assume a proprio carico, in luogo dell'Assicurato, le spese per::

- l'assistenza di un interprete, **fino a 1.000,00 euro;**
- raduzioni di verbali o atti del procedimento, **fino a 10 ore di prestazione.**

Vertenze assicurate

La copertura opera per la tutela dell'Assicurato quando è coinvolto in una delle seguenti controversie in relazione a proprietà, guida o circolazione stradale di Veicoli riportati nella Scheda Riepilogativa:



- a) controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di Illecito extracontrattuale di terzi;
- b) procedimenti che hanno a oggetto imputazioni per Delitto colposo o Contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali⁵; in questo caso la copertura opera anche per imputazioni per guida in stato di ebbrezza se è accertato **un tasso alcolemico non superiore a 1,50 grammi per litro**;
- c) ricorsi verso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- d) istanze per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Art.1.2 Consulenza telefonica

Che cosa è assicurato

Nei casi previsti dalla Garanzia Protezione Legale in circolazione, Generali Italia, tramite DAS, offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative vigenti

L'Assicurato può contattare DAS tramite:

- il numero verde **800 221 133**;
- il numero **+39 02 8295 1122**, per le richieste dall'estero.

Ci sono limiti di copertura

Il servizio opera dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

L'assicurazione non opera se, al momento del Sinistro, il Veicolo risulta:

- non coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- in difformità da immatricolazione.

Non sono comprese le seguenti spese:

- multe, ammende e sanzioni in genere;
- oneri fiscali, a eccezione:
 - dell'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati che l'Assicurato non può portare in detrazione,
 - del contributo unificato se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza.

La copertura non opera per le vertenze e i procedimenti che hanno a oggetto o che derivano da:

- a) Fatto doloso dell'Assicurato;
- b) materia contrattuale;
- c) diritto tributario e fiscale;
- d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- e) navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La copertura non opera quando l'Assicurato:

- a) guida il Veicolo con patente non valida o irregolare; tuttavia, se guida senza avere ottenuto la patente dopo aver superato gli esami di idoneità alla guida o con patente scaduta, la copertura opera se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del Sinistro;
- b) è indagato o imputato per
 - fuga, omissione di soccorso⁶,
 - guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁷
 - guida in stato di ebbrezza⁸ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litroo subisce le sanzioni previste dal Codice della strada per tali reati, salvo i casi in cui è assolto o prosciolto con



sentenza passata in giudicato o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Art. 3.2 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di **Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti** è riportato nella **Scheda Riepilogativa** allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La copertura opera per i Sinistri che avvengono o devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa in caso di **procedimento penale o Danno extracontrattuale**;
- della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino in tutti gli **altri casi**.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La copertura opera per le vertenze determinate da Sinistri che si verificano nel periodo di validità della Garanzia, se l'Assicurato viene a conoscenza di tali vertenze **entro i sei mesi** da quando la Garanzia stessa cessa.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale, con il momento in cui si assume che ha avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile, con il momento in cui si assume che ha avuto inizio l'Illecito extracontrattuale che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il Fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, si considera avvenuto nel momento in cui si suppone che è stato posto in essere il primo comportamento che ha determinato la vertenza.

Sono considerate un unico Sinistro le vertenze promosse da o contro più persone che hanno a oggetto lo stesso fatto o domande identiche o connesse.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata in modo tempestivo con una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**), attivo dal **lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00**.

L'operatore:

- raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
- comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,
- fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro
- rilascia un numero identificativo della pratica.

2. DENUNCIA SCRITTA all'indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it. La comunicazione **deve contenere** le informazioni e la copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve subito far pervenire a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, in modo diretto o con l'aiuto di professionisti da essa individuati. **A tal fine l'Assicurato, se richiesto da DAS, deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia.**
- Per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica. Se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS, l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- **sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;**
- **se la composizione amichevole non riesce o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi.** Per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo, **l'Assicurato deve comunicare le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio.**

Per la fase giudiziale, DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- L'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia.
- **Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale.**
- **In ogni caso, l'Assicurato deve conferire regolare mandato al legale individuato e fornire allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
- Se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo Avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Nei seguenti casi, DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **vertenze promosse da o contro una o più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**



Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato **deve**:

- a) **denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **aggiornare in modo tempestivo DAS su ogni circostanza rilevante per le prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e ottenere conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di DAS**
- e) **ottenere la preventiva autorizzazione di DAS prima di concludere con la controparte una Transazione o un accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **DAS entro 30 giorni**:

- paga l'indennizzo, o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di ritardi delle prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, quest'ultimo può comunque procedere per suo conto a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole, in linea di fatto o di diritto, di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione, come previsto dalla normativa vigente⁹.

Art. 1.7 Recupero di somme

Le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano in via esclusiva all'Assicurato.

Le somme liquidate a favore dell'Assicurato, in via giudiziale o stragiudiziale, per spese, competenze e onorari spettano a DAS fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il **“Massimale Sinistro”** rappresenta, per ciascun Veicolo, il limite massimo di indennizzo per ogni Sinistro.

Il **“Massimale per anno”** rappresenta, per ciascun Veicolo, il massimo esborso di Generali Italia per più Sinistri che si verificano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Restano fermi gli specifici limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se sono previsti una Franchigia o uno Scoperto, i relativi importi sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.



⁵ Legge 23 marzo 2016, n. 41 – “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274” ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

⁶ Art. 189 del Codice della strada

⁷ Art. 187 del Codice della strada.

⁸ Artt. 186 e 186 bis del Codice della strada

⁹ Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” e successive integrazioni e modifiche..



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha il **diritto di visitare le cose assicurate** e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Protezione Legale In circolazione e la Garanzia Assistenza In mobilità possono essere attivate **solo se è attiva la Garanzia Danni alle Merci e Attrezzature trasportate**.

La disattivazione della Garanzia Danni alle Merci e Attrezzature trasportate comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione della Mobilità.

Art. 2.2 Alienazione di Veicoli

Le Garanzie del presente Modulo associate a ciascuno dei Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa **cessano dal momento dell'alienazione del Veicolo** e il contratto deve essere aggiornato.

In caso di **alienazione del Veicolo seguita da sostituzione** con altro Veicolo **intestato allo stesso soggetto**, la Garanzia prosegue in modo automatico alle stesse condizioni sul nuovo Veicolo **fino al 30° giorno successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa**. Successivamente a tale data, la Garanzia sul nuovo Veicolo **cessa se non viene effettuato l'aggiornamento del contratto con i dati dello stesso**.



ATTENZIONE:

La disattivazione della copertura di un Veicolo può comportare una variazione in aumento del Premio dei restanti Veicoli a seguito della perdita dello sconto previsto per l'assicurazione di più Veicoli.

Art. 2.3 Facoltà di recesso bilaterale dalle Garanzie

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie del Modulo Protezione della Mobilità con **preavviso di 30 (trenta) giorni**, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione.

La comunicazione di recesso **deve** essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo *Comunicazioni tra le parti* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere, **con effetto per tutte le Garanzie attivate con il presente Modulo**, in conseguenza della **denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il Modulo stesso**, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso**.

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà, prevista all'articolo *Recesso in caso di sinistro* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

